

N. 227/2012 Reg. Gen.App.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano
Sezione 5[^] Penale

nell'udienza del 28 maggio 2012

ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale contro

BAIETTA Carlo
BERTAGNOLI Bruno
CONSORTE Giovanni
DORDONI Marcello Angelo
FAZIO Antonio
FERRARI AGGRADI Giuseppe
FIORANI Gianpiero
GALLOTTA Luigi
GHIOLDI Francesco
GRILLO Luigi
MARINI Gianpiero
PACCHIARINI Luigi
RAIMONDI Paolo Secondo
SACCHETTI Ivano
TAMAGNI Sergio
ZUNINO Luigi
UNIPOL s.p.a.
NUOVA PARVA s.p.a.

OMISSIS

LA CORTE

Visto l'art. 605 c.p.p.

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 28 maggio
2011

qualificato per tutti gli imputati il reato di cui al capo B come aggioaggio ex art. 2637 c.c., commesso fino al 30 aprile 2005;

ritenuti i reati di cui ai capi C-D commessi da Consorte Giovanni, Sacchetti Ivano e Zunino Luigi fino al 30 aprile 2005;

ritenuti i reati di cui ai capi C-D-E commessi da Fiorani Gianpiero fino al 22 luglio 2005, così come contestato;

qualificati i fatti contestati a Unipol s.p.a al capo t) e a Nuova Parva s.p.a. al capo y) come illeciti amministrativi ex art. 25 ter lettera r) D. Lg. 231/2001, commessi fino al 30 aprile 2005;

ridetermina

la pena inflitta a Fazio Antonio, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in anni due e mesi sei di reclusione;

ridetermina

la pena inflitta a Fiorani Gianpiero in un anno di reclusione, in aumento sulla pena applicata con la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Milano il 23 maggio 2008, divenuta irrevocabile il 26 giugno 2008;

ridetermina

la pena inflitta a Consorte Giovanni e a Sacchetti Ivano, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in anni uno e mesi otto per ciascuno;

ridetermina

la pena inflitta a Zunino Luigi, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in anni uno e mesi sei di reclusione;

riduce

la pena inflitta a Ghioldi Francesco per i reati di cui ai capi A) e J), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ad anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;

ridetermina

la sanzione pecuniaria inflitta a Unipol s.p.a. in euro 230.000,00, ritenuta la già riconosciuta attenuante di cui all'art. 12 comma 2 lett. b) D. Lg. 231/2001;

ridetermina

la sanzione pecuniaria inflitta a Nuova Parva s.p.a. in euro 100.000,00, ritenuta la già riconosciuta attenuante di cui all'art. 12 comma 2 lett. b) D. Lg. 231/2001;

visto l'art. 163 c.p.

concede

a Zunino Luigi il beneficio della sospensione condizionale della pena;

visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

Baietta Carlo, Dordoni Marcello Angelo, Ferrari Aggradi Giuseppe, Gallotta Luigi (limitatamente al capo B), Grillo Luigi, Marini Gianpiero, Pacchiarini Luigi, Raimondi Paolo Secondo e Tamagni Sergio dai reati loro rispettivamente ascritti, per non aver commesso il fatto;

visto l'art. 529 c.p.p.

dichiara

N.D.P. nei confronti di Bertagnoli Bruno in ordine al capo K, limitatamente all'operazione Montecarlo, per mancanza della richiesta del Ministro della Giustizia;

visto l'art. 531 c.p.p.

dichiara

N.D.P. nei confronti di Ghioldi Francesco in ordine al reato di cui al capo I) perché estinto per prescrizione;

visto l'art. 604 c.p.p.

dichiara

la nullità della sentenza suddetta, nei confronti di Gallotta Luigi (limitatamente al capo K) e nei confronti di Bertagnoli Bruno (in ordine al capo K, relativamente a tutti gli altri episodi ivi giudicati), per difetto di correlazione tra accusa e sentenza;

revoca

le pene accessorie inflitte a Grillo Luigi e Tamagni Sergio;

ridetermina

in un anno per ciascuno la durata delle pene accessorie previste dall'art. 182 TUF nel testo previgente alla legge 62/2005 nei confronti di Fazio Antonio, Consorte Giovanni, Sacchetti Ivano e Zunino Luigi;

revoca

la confisca disposta nei confronti di Baietta Carlo, Dordoni Marcello Angelo, Ferrari Aggradi Giuseppe, Gallotta Luigi, Marini Gianpiero, Pacchiarini Luigi, Raimondi Paolo Secondo, Tamagni Sergio e Unipol s.p.a. e dispone la restituzione delle somme a ciascuno confiscate in primo grado;

revoca

la condanna al risarcimento del danno e alle spese di costituzione di parte civile disposta a favore di Consob nei confronti di tutti gli imputati limitatamente ai capi A) e B);

conferma

la condanna di Consorte, Fiorani, Sacchetti e Zunino a favore della parte civile Consob in relazione al capo C);

riduce

la condanna di Consorte, Fiorani, Sacchetti e Zunino alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza della parte civile Consob in relazione al capo C), determinandola in euro 30.000,00;

revoca

la condanna al risarcimento del danno e alle spese di costituzione di parte civile disposta a favore di Banca d'Italia nei confronti di Ghioldi Francesco relativamente al capo A);

conferma

la condanna di Consorte, Fiorani, Sacchetti e Zunino al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese a favore della parte civile Banca d'Italia in relazione ai capi D) ed E);

condanna

Consorte, Fiorani, Sacchetti e Zunino alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza della parte civile Consob nel presente grado di giudizio in relazione al capo C), determinandole in euro 15.000,00;

condanna

Consorte, Fiorani, Sacchetti e Zunino alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza della parte civile Banca d'Italia nel presente grado di giudizio in relazione ai capi D) e E), determinandole in euro 22.000,00. Conferma nel resto l'impugnata sentenza -

Milano, 28 maggio 2012

Il Presidente